



Comune di Robecco sul Naviglio

Prot. N.11788
Prot. P.I. 1251/08

ORDINANZA N. 11

Oggetto: misure atte a contrastare comportamenti lesivi del decoro urbano e della quiete ed igiene pubblica.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il territorio del Comune di Robecco sul Naviglio viene interessato da fatti e comportamenti che spesso si pongono in contrasto con il diritto al riposo, la tutela dell'igiene pubblica, della salute dei cittadini e, piu' in generale, con il rispetto del decoro della citta' e del suo patrimonio storico, architettonico e culturale;
- I comportamenti inosservanti e irrispettosi delle regole sul decoro e sul rispetto degli spazi comuni e comunali, fatti per i quali i residenti lamentano disagi e criticita' anche sotto l'aspetto igienico-sanitario, spesso degenerano in fenomeni di proprio e vero vandalismo;
- I suddetti comportamenti sono frequentemente causati dall'abuso di bevande alcoliche;

Ritenuto quindi, di dover adottare misure, limitate ed in via temporanea, volte a garantire:

- La libera fruizione del territorio e dei suoi spazi da parte dei cittadini;
- La tutela dei monumenti e degli spazi comuni, contro atti di vandalismo e contro atti contrari al decoro ed alla decenza, o che comunque possono creare problemi di carattere igienico – sanitario;

Visti gli artt. 7 bis – 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008;

Fatto comunque salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizioni di legge;

ORDINA che

Tutti gli spazi del territorio comunale siano fruiti secondo modalita' tali da rispettare il valore storico/ambientale ed il decoro;



Comune di Robecco sul Naviglio

VIETA di

1. arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo notturno;
2. gettare o abbandonare carte, bottiglie, contenitori vuoti di bevande e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
3. usare i luoghi pubblici come siti di bivacco e deiezione;

a) le violazioni di cui sopra, qualora compiute in stato di manifesta ubriachezza, causando maggiori

b) disagi alla quiete pubblica, saranno punite con una sanzione amministrativa superiore;

c) le violazioni alla predetta ordinanza sono punite con sanzioni amministrative comprese tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 a norma dell'art. 07 bis/primo comma del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e secondo i principi previsti dalla legge 689/1981;

d) per quanto attiene alla diversa quantificazione del pagamento in misura ridotta in deroga ai principi della legge 689/81, ai sensi dell'art. 06 bis del d.l. 92/08, convertito con legge 125/2008, si provvederà con apposita deliberazione di Giunta Comunale;

e) all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti o a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del codice penale ed all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà L'Amministrazione, a spese dei trasgressori;

f) per le violazioni alla presente ordinanza l'autorità competente a ricevere scritti difensivi, opposizioni, ricorsi, ed all'audizione dei trasgressori che lo richiedano e' il Sindaco, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81.

La presente ordinanza e' comunicata preventivamente al sig. Prefetto di Milano e trasmessa alla Questura di Milano, alla Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso, al Comando Guardia di Finanza di Magenta, per gli aspetti di specifica competenza, e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.robecosulnaviglio.mi.it Avverso la presente ordinanza puo' essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro giorni sessanta dalla pubblicazione ed entro giorni 120 per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo a tutte le forze di polizia locale e statale di dare esecuzione alla presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, li 04.11.2008.

II SINDACO

Zanoni Giuseppe